



## Direttive no.3

(del 21 aprile 2010)

### **dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)**

*Già Direttiva no.3 dell'Ordine della DOC del 15 marzo 2006*

**inerenti all'articolo 16 del  
Regolamento del Consiglio di Stato  
concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata  
ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004)**

il quale prevede:

**Controllo  
delle etichette**

**Art. 16** <sup>1</sup>Le etichette dei vini DOC devono essere sottoposte al controllo dell'IVVT, il quale può esigere dall'imbottigliatore la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per designare il vino.

<sup>2</sup>Per consentire il controllo, il fruitore della DOC dovrà presentare un esemplare di etichetta originale, accompagnato dall'apposito modulo.

<sup>3</sup>Restano riservate le competenze fissate dalla legislazione federale in materia.

Le presenti direttive sono emanate conformemente all'articolo 64 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003. Esse hanno lo scopo di fornire i necessari chiarimenti per una corretta etichettatura dei vini DOC e richiamano l'attenzione dei fruitori della denominazione di origine controllata sulle seguenti disposizioni:

### **A.- Norme di carattere generale**

#### **A1 – basi legali**

Le norme generali e fondamentali per l'etichettatura dei vini DOC svizzeri sono definite dalla legislazione federale sulle derrate alimentari. I singoli Cantoni, nel rispetto del diritto federale,

disciplinano la designazione dei vini DOC adottando dei regolamenti che stabiliscono precise disposizioni valide sul loro territorio. In Ticino, queste norme sono dettate dal Regolamento del Consiglio di Stato concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004 (Regolamento DOC). Nei casi in cui non sono previste disposizioni cantonali, fanno stato le norme federali.

## **A.2 – Obbligatorietà dell'etichettatura**

L'etichettatura è obbligatoria e deve essere effettuata prima della messa in vendita all'acquirente finale. Per etichettatura s'intende il complesso delle designazioni o altre menzioni che caratterizzano il prodotto e figurano sulla bottiglia, oltre alle etichette comprende pure il sistema di chiusura, le capsule ed eventuali fascette attaccate al collo della bottiglia.

Rammentiamo tuttavia che la caratterizzazione del vino deve essere messa in atto e documentata dall'entrata dell'uva nei locali di trasformazione.

## **A 3- Classificazione delle indicazioni che devono o che possono figurare sull'etichetta**

Si distinguono le tre categorie seguenti:

- **indicazioni obbligatorie:** esse impongono l'uso di determinate menzioni, che consentono di identificare il prodotto;
- **indicazioni facoltative disciplinate:** sono delle designazioni complementari a quelle obbligatorie, il cui utilizzo è in ogni modo soggetto a precise disposizioni;
- **indicazioni facoltative libere:** illustrano ulteriori caratteristiche inerenti alla produzione e alla qualità del vino, anch'esse devono rispettare determinate condizioni.

## **A 4.- Raggruppamento delle indicazioni obbligatorie**

Le indicazioni obbligatorie devono essere raggruppate in un unico campo visivo di un'etichetta, di una retroetichetta oppure su varie etichette apposte sul medesimo fronte della bottiglia. Esse devono inoltre essere presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o disegni.

## **A 5.- Veridicità delle indicazioni riportate**

Le diciture e le immagini che appaiono sull'etichetta, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa al prodotto stesso, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore il consumatore sulla natura, la provenienza e la composizione del corrispondente vino.

Queste disposizioni devono essere applicate a tutti i vini DOC, spumanti e i vini dolci inclusi:

## **B.- Indicazioni obbligatorie**

### **B.1 - Indicazioni obbligatorie disciplinate dal Regolamento DOC**

#### **B.1.1 - denominazione + vitigno**

##### A)VINI DOC MONOVITIGNO

é obbligatorio indicare:

❶

**TICINO**

Denominazione di Origine Controllata

❷

il vitigno raccomandato  
che deve essere presente nella misura di almeno il  
90%

##### B)VINI DOC PLURIVITIGNO

❶

é obbligatorio indicare:

Rosso-Bianco-Rosato del Ticino o Ticinese  
Denominazione di Origine Controllata

❷

é facoltativo indicare:

due o più vitigni raccomandati

❸

é vietato indicare:

un solo vitigno

#### **B 1.2 - Nome o ragione sociale dell'imbottigliatore**

L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore è obbligatoria e deve figurare per esteso sull'etichetta principale. Essa, può essere sostituita da un codice costituito da un numero preceduto dalle lettere RI se l'etichetta reca il nome o la ragione sociale del commerciante autorizzato dall'IVVT.

**B 1.2.1 – Indicazione di un nome o di una ragione sociale comprendenti, in tutto o in parte, termini riservati ai vini DOC e che possono creare confusione con essi:** conformemente all'articolo 12, capoverso 6 del Regolamento -DOC, devono essere utilizzati dei caratteri di colore e dimensioni costanti non superiori a 4 mm di altezza per 2 mm di larghezza;

**B 1.2.2 - Indicazione del nome di una ditta individuale:** il cognome del titolare è essenziale, può essere preceduto o seguito da un elemento di fantasia. Se la ditta non è iscritta a Registro di commercio, deve pure essere indicato il comune di domicilio del titolare. La ditta individuale, in linea di principio, ha l'obbligo d'isciversi nel Registro di commercio se l'introito lordo annuo è superiore a CHF 100'000.- e meglio come previsto dagli artt. 943 del Codice delle Obbligazioni (CO), 52 e seguenti dell'Ordinanza sul Registro di commercio (ORC);

**B 1.2.3 - Indicazione di una società in nome collettivo:** la società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha la sua sede e la sua iscrizione è obbligatoria. L'iscrizione si fonda sugli art. 552 e seguenti del Codice delle Obligazioni (CO), 41 e seguenti dell'Ordinanza federale sul Registro di commercio (ORC);

**B 1.2.4 - Indicazione del codice di imbottigliatore:**

Quest'aspetto è espressamente descritto nella Direttiva 2 dell'IVVT inerente all'articolo17 del presente Regolamento.

**B.1.2.5.- Indicazione del nome o della ragione sociale del commerciante:** non può essere preceduta o seguita da termini quali:prodotto da..., vinificato da... o altre diciture tali da creare confusione con l'imbottigliatore

**B 1.3. –Menzione dell' annata per la RISERVA**

Indispensabile per appurare la durata dell'invecchiamento minimo di 18 mesi a decorrere dal 1 ottobre dell'anno di produzione, prevista per la messa in commercio.

**B.2. - Indicazioni obbligatorie disciplinate dalla legislazione federale**

**B 2.1 - Titolo alcolometrico effettivo espresso in % vol.**

È ammessa una tolleranza di  $\pm 0,5\%$  vol.rispetto al tenore alcolico effettivo.

**B 2.2 - Volume nominale delle bottiglie espresso in litri, centilitri o millilitri**

Devono essere rispettate le dimensioni seguenti:

<b>contenuto nominale della bottiglia in cl</b>	<b>altezza minima dei caratteri in mm</b>
oltre 5 fino a20	3
oltre 20 fino a100	4
oltre 100	6

**B 2.3 - Lotto ( L...) per l'indentificazione della partita**

Il numero di lotto oltre che sull'etichetta può apparire in un altra parte della bottiglia. La menzione dell'annata del vino è accettata come indicazione della partita se permette una facile identificazione del prodotto.

**B 2.4 – Dichiarazione dell'anidride solforosa**

La dichiarazione «contiene solfiti » oppure «contiene diossido di zolfo », è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2006 (dal 25 gennaio 2005 per le esportazioni nell'UE) per i vini che presentano una concentrazione superiore ai 10 mg di SO<sub>2</sub> al chilo o al litro. È tuttavia concesso un periodo transitorio di 2 anni, fino al 31 dicembre 2007.

## **C.- Indicazioni facoltative disciplinate dal Regolamento DOC**

### **C 1 - Indicazioni facoltative disciplinate dal Regolamento DOC**

#### **C 1.1 - Indicazioni geografiche di località**

Le denominazioni “TICINO” “del TICINO o TICINESE” possono essere completate con indicazioni geografiche più circoscritte, quali:

#### **C 1.1.2 - La parte di Cantone, il Distretto, il Comune, la frazione e i nomi iscritti RF**

Fanno stato i perimetri ufficiali riconosciuti.

#### **C 1.1.3 - La tenuta, l'azienda, il castello o termini analoghi.**

Devono essere iscritti a Registro delle indicazioni di località. I perimetri iscritti devono avere caratteristiche uniformi, costituire un'unità omogenea e comprendere almeno 0,5 Ha di superficie vignata. Se richiamano elementi o luoghi non chiaramente definiti o circoscritti devono situarsi nelle loro immediate vicinanze o sulle relative pendici in caso di colli, cime, monti e simili.

#### **C 1.1.4 - Indicazioni geografiche non chiaramente definite o circoscritte**

#### **C 1.1.5 - Condizioni per la menzione delle indicazioni geografiche di località:**

Il vino deve essere prodotto con almeno il 90% di uve provenienti dalla zona geografica indicata. Le indicazioni geografiche di località devono essere indicate nei certificati di produzione, negli attestati di controllo della vendemmia. I rispettivi quantitativi di uve vinificati separatamente devono essere indicati nella dichiarazione della vendemmia. I vini DOC recanti una indicazione geografica di località non possono essere confezionati in bottiglie da litro, da 0,2 e 0,5 litri del tipo borgognona.

#### **C 1.2 - Vitigni per i vini DOC plurivitigno**

Oltre al vitigno preponderante, possono essere indicati in funzione della predominanza varietale, due o più vitigni raccomandati presenti in quantità superiori al 10% della mescolanza.

#### **C 1.3 - Annata di produzione**

Il vino deve essere ottenuto per almeno l'85% dall'annata indicata ;

#### **C1.4 - Nome di fantasia**

Non deve richiamare nomi di perimetri ufficialmente riconosciuti, inoltre, qualora evocasse il nome di un vitigno devono essere rispettate le stesse condizioni previste per la menzione del vitigno stesso.

Il vinificatore è tenuto a rispettare la legge sulla protezione dei marchi.

#### **C 1.5 - Immagini sulle etichette**

Le immagini che illustrano una zona geografica o che contengono elementi conosciuti che fanno riferimento alla stessa, possono essere riprodotte in etichetta solo se in realtà il vino è ottenuto con uve provenienti dal luogo raffigurato. Riportare in etichetta un'immagine geografica, equivale quindi, come a qualificare, indirettamente, il prodotto con un nome geografico.

## **C 2 - Indicazioni facoltative disciplinate da specifiche disposizioni federali o cantonali**

### **C.2.1 – Marchi di qualità (VITI), di produzione ecologica o biologica (VINATURA – BIO), di provenienza (TICINO – MONTE SAN GIORGIO) e altri**

Sono ammessi se autorizzati dai rispettivi organismi d'assegnazione e di controllo.

### **C 2.2– Diciture tradizionali**

Le diciture che non sono specificate nel presente Regolamento, possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle definizioni prescritte all'allegato<sup>35</sup> inerente all'articolo 10 dell'Ordinanza sul vino del 7 dicembre 1998 (stato 17 maggio 2005).

## **D - Indicazioni libere**

Sulle etichette sovente sono indicate delle diciture del tipo:

- **raccomandazioni rivolte al consumatore** (abbinamenti, potenziale d'invecchiamento, modi di servire il vino, ecc.);
- **riferimenti a caratteristiche organolettiche** (colore, bouquet e sapore);
- **storia del vino o della ditta;**
- **riferimenti alla produzione delle uve** (vigne vecchie, bassa resa produttiva, uve selezionate, ecc);
- **riferimenti alla vinificazione** (mosto fiore, macerazione lunga, affinato in barriques, ecc.);
- **numerazione delle bottiglie** (produzione limitata, sono state prodotte...);
- **ecc..**

Esse sono ammesse a condizione che non creino confusione con le indicazioni obbligatorie o quelle facoltative disciplinate.

## **E – Controllo delle etichette dei vini DOC**

L'articolo 16 del Regolamento DOC stabilisce quanto segue:

### **E 1 - Competenze dell'IVVT**

Le etichette dei vini della prima categoria devono essere sottoposte al controllo dell'IVVT. Le competenze dell'IVVT in quest'ambito, si limitano all'esame delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie e facoltative dettate dal Regolamento DOC. L'IVVT interviene pure sui vini della seconda categoria, nei casi in cui essi, recano in etichetta termini o immagini riservati alle DOC.

Per l'espletamento di questo controllo, il fruitore della DOC, dovrà presentare un esemplare d'etichetta originale, accompagnato dall'apposito modulo e se richiesto dovrà fornire la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per designare il vino. Sulla base dell'articolo 113 del Regolamento sull'agricoltura, la Sezione è autorizzata a trasmettere all'IVVT, i dati necessari allo svolgimento dei propri compiti.

In virtù dell'articolo 19 del Regolamento DOC, l'IVVT, segnala eventuali irregolarità al Laboratorio cantonale, alla Commissione federale per il controllo del commercio dei vini e alla Sezione dell'agricoltura per i provvedimenti di loro competenza.

## **E.2 – Competenze del Laboratorio cantonale**

Al Laboratorio cantonale restano riservate le competenze fissate dalla legislazione federale.

Esso inoltre, emana la notifica di contestazione, ordina il divieto di commercializzazione dei vini con etichette non conformi e fissa le contravvenzioni.

## **E 3 – Onere della prova della correttezza delle indicazioni**

Gli imbottiglieri ed i commercianti, devono fornire un'etichetta originale, compilare l'apposito modulo di controllo delle etichette e fornire i documenti richiesti per comprovare la veridicità delle indicazioni.

## **F – Oneri per il controllo delle etichette**

Il controllo delle etichette esistenti al 30 aprile 2005, è gratuito se le stesse risulteranno conformi, oppure soggetto alle tasse previste dall'articolo 121 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 in caso di non conformità.

## **G – Disposizioni finali**

Chiunque viola le presenti disposizioni è punibile conformemente alle relative norme cantonali e federali.

Le presenti disposizioni, sono entrate in vigore con la pubblicazione del Regolamento del Consiglio di Stato concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi (del 23 novembre 2004). Per apportare le necessarie correzioni alle immagini non conformi delle etichette è concessa una proroga fino alla prossima ristampa, comunque non oltre la produzione del 2006.

### **Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)**

Il Presidente  
Adriano Petralli

Il Direttore  
Francesco Tettamanti